



COPIA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

P.P.N. 13796/16 R.G.N.R.

P.P.N° 7519/17 R.G.IP

SENT. N° 162/018

Tribunale di Lecce

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari

Il Giudice dr. Vincenzo Brancato, all'udienza ex art. 442 c.p.p. del 27.2.018, assistito dal cancelliere signora Mirella Baldassarre, con l'intervento dei P.M. dr. Guglielmo Cataldi e dr. Alessio Coccioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento


contro

Lutumba Nkanga, nato in Congo il 15.5.1990, detenuto presente in video-collegamento dalla Casa Circondariale di Nuoro, difeso di fiducia dall'avv. Vittorio Platì del foro di Catanzaro

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 270 bis, primo, secondo e terzo co., c.p. per avere partecipato all'associazione sovranazionale denominata Islamic State, che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristica anche nei confronti dell'Italia, della Germania, della Turchia e di altri stati esteri, istituzioni e organismi internazionali mettendosi a disposizione delle stesse:

- per compiere attentati in Turchia, e specificatamente a Istanbul, città verso la quale iniziava da parte del Lutumba il viaggio attraverso l'Italia;
- per trasferire, come poi avveniva, in Turchia denaro e dati per la realizzazione di documenti falsi e necessari per rendere sicura la circolazione transazionale di sodali ricercati o comunque segnalati;
- assicurando la rete segreta di comunicazione, necessaria per consentire a due gruppi di persone collegate tra loro di giungere verso la Turchia per strade diverse e superando i controlli rigorosi da parte delle Forze dell'Ordine nei loro confronti e poter ivi compiere eventuali attentati e poi proseguire verso i territori occupati dall'I.S.;



- per raggiungere i territori occupati dall'I.S. e consentire la difesa degli stessi da parte del medesimo gruppo terroristico.

Accertato in provincia di Brindisi e altri luoghi sino al 2.1.017 e successivamente con permanenza.

CONCLUSIONI

IL P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione.

IL DIFENSORE: - declinarsi il difetto di giurisdizione;

- assolvere l'imputato dai reati ascrittigli con formula ampia per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato;
- in subordine, minimo della pena per il solo reato di cui al co. 2° dell'art. 270 bis c.p., previo riconoscimento delle attenuanti generiche;
- in via ulteriormente subordinata, qualora riconosciuta la penale responsabilità del Lutumba anche per il reato di cui al 1° co. dell'art. 270 bis c.p., limitare al minimo la condanna previo riconoscimento delle attenuanti generiche


Fatto e Diritto

La Suprema Corte ha evidenziato l'operatività sul territorio italiano dell'organizzazione terroristica I.S. (Cass. N°2628 del 6.10.015) avente, quale finalità, sia il compimento di atti di violenza, consistenti nella partecipazione al conflitto armato in Siria, sia di atti terroristici, mediante l'azione dei foreign fighters, sul territorio di altri Stati così come avvenuto in occasione degli attentati di Parigi del 13.11.015, di Bruxelles del 22.3.016, di Nizza del 14.7.016 e al mercatino di Natale di Berlino del 19.12.2016, il cui autore, identificato in Amri Anis, è stato ucciso in un conflitto a fuoco con una pattuglia della Polizia di Stato a Sesto San Giovanni (MI) il 22.12.2016.

Nel caso di specie, peraltro, parte dell'azione contestata è stata commessa sul territorio italiano e a Brindisi il Lutumba è stato fermato il 2.1.017 in esecuzione del decreto di fermo emesso dal P.M. in pari data. Ciò in quanto era stato accertato che esso Lutumba, giunto ad Ancona assieme ad Amri Soufiane, ritenuto un foreign fighter, soggetto in contatto con l'attentatore di Berlino Amri Anis, disposta la sua espulsione dal prefetto di Ancona, temporaneamente trasferito nel C.I.E. di Brindisi/Restinco, era gravato da rilevanti indizi di colpevolezza quale appartenente all'organizzazione terroristica I.S. Tanto era emerso, in primis, dall'esame dei tre cellulari e di alcune schede telefoniche trovati nella sua disponibilità dal personale della Digos di Brindisi.

Ai sensi dell'art. 6 c.p., quindi, non sussiste l'eccepito difetto di giurisdizione, prevedendo, detta norma, che "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato, è punito secondo la legge italiana" e che "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o la omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

Nel provvedimento restrittivo sopra richiamato risultano evidenziate le risultanze investigative acquisite sino alla data di adozione del medesimo e ciò alla luce delle indispensabili e pienamente condivise premesse in ordine alla incontestabile esistenza dell'associazione terroristica denominata I.S. (Islamic State) o DAESH ricondotta, nell'ambito del terrorismo internazionale di matrice



islamista, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sin dalle risoluzioni n° 2170 del 15.8.2014, n° 2178 del 24.9.2014 e n° 2199 del 12.2.2015.

Come già evidenziato dal P.M., peraltro, ripetutamente anche la Cassazione ha riconosciuto la natura di associazione terroristica... e non di Stato, dell'I.S. (Cass. N°2628 del 6.10.2015).

Tra le peculiarità dell'I.S. vi sono (*vedi anche Corte di Assise Milano sentenza nr 3/2016 del 25.05.2016 edita in Diritto Penale Contemporaneo rivista online*):

- a. la c.d. **“chiamata individualizzata alla “jihad”**, ovvero l'invito rivolto a tutti i veri musulmani ad una adesione generalizzata, sicché ognuno dovrebbe recarsi nello stato islamico o, comunque, attuare la *jihad* nel paese in cui vive, pena l'equiparazione al miscredente;
- b. **il martirio**, quale esito auspicato da parte dell'autore, aderente all'I.S., dell'azione terroristica;
- c. il proprio configurarsi, l'organizzazione terroristica di cui all'art. 270-bis c.p. come una rete in grado di mettere in relazione persone accumulate da un comune progetto politico-criminale, che funge da catalizzatore all'*affectio societatis* e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (*Cass. Sez. V nr 31389/2008, nonché Cass. Sez. IV nr 1241 del 12.07.2012 RV 46308/12*).


Di conseguenza, **“per partecipare e rafforzare una siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta a disposizione della rete per attuare il disegno terroristico o, che più semplicemente, segnali ad essa i propri progetti criminosi affinché questa li possa rivendicare”** (*così, Corte Assise Milano sentenza nr 3/2016 del 25.05.2016 citata*), oppure si rechi nelle terre occupate dall'Islamic State per combattere contro i miscredenti.

Deve trattarsi, quindi, non di una mera adesione ideologica, suscettibile di essere ricondotta nell'area scriminatrice dell'art. 21 della Costituzione, ma di un **“mettersi a disposizione”** dell'organizzazione terroristica con una concreta ed effettiva partecipazione alle azioni illecite dell'associazione stessa, cosa che, nel caso di specie, ricorre con riferimento alla posizione del LUTUMBA e dell'AMRI Soufiane.

Ed invero, il 5.12.2016 personale della DIGOS della Questura di **Ancona** interveniva presso l'Hotel della Rosa di quella città ove era stata segnalata la presenza di **AMRI Soufiane**, nato a Berlino il 5.03.1995, destinatario di una segnalazione del 29.09.2016 emessa dall'Autorità Tedesca e ritualmente inserita in SIS in cui lo stesso veniva ritenuto uno **“foreign fighter”** (*vedersi all. 1-2-3- inf. 31.12.2016 della DIGOS Brindisi*).

Nel corso dell'intervento ad Ancona si accertava che, unitamente all'AMRI Soufiane, alloggiava il **cittadino congolese LUTUMBA Nkanga**. Gli stessi erano arrivati in treno alle ore 9.22 del 3.12.2016 presso la Stazione Termini di Roma, via Monaco di Baviera, partendo alle ore 14.27 del 2.12.2016 dalla Stazione Ferroviaria di Berlino. Successivamente, il 4.12.2016, a bordo di un bus della compagnia Flixbus erano giunti ad Ancona partendo dalla Stazione di Roma Tiburtina (*vedi all. 3 inf. 31.12.2016 della DIGOS Brindisi*).

I due, da **Ancona**, **intendevano raggiungere la Grecia**, così come dimostrato dal fatto che il LUTUMBA, nel corso della sua permanenza a Roma – il 3.12.2016 – aveva eseguito ripetuti accessi per la prenotazione sulla *tratta Ancona/Patrasso* con imbarco previsto alle ore 16.30 del successivo 4.12.2016 non riuscendo poi, evidentemente, ad effettuare l'imbarco per lo sciopero dei traghetti (*vedi pag. 4 inf. Digos Brindisi del 31.12.2016*).




Ciò risultava confermato dal messaggio inviato, tramite la piattaforma Viber il 4.12.2016 alle ore 20:15:27 Steven 2 in cui veniva comunicato: "I traghetti hanno due giorni di sciopero, dobbiamo aspettare finché io e il fratello riusciamo a proseguire. Per motivi di sicurezza ci siamo spostati". (vedi pag. 26 inf. DIGOS del 31.12.2016).

Accertata l'illeale presenza sul territorio dello Stato di LUTUMBA Nkanga, veniva emesso decreto di espulsione da parte del Prefetto di Ancona, con conseguenziale trasferimento del congolese nel C.I.E. di Brindisi/Resinco in attesa della disponibilità di un vettore aereo. L'AMRI Soufiane, invece, dopo essere stato condotto presso il Consolato Tedesco di Milano veniva accompagnato alla Stazione Centrale e messo in partenza sul treno delle ore 21.05 con destinazione Monaco di Baviera (vedi all. 3 inf. 31.12.2016 della DIGOS Brindisi).

La mattina del 24.12.2016 personale della DIGOS di Brindisi - cui nel frattempo era stata segnalata una relazione esistente su facebook tra AMRI Soufiane e AMRI Anis, l'attentatore di Berlino del 19.12.2016, ucciso poi a Sesto San Giovanni nella notte tra il 22 e il 23.12.2016 - eseguiva accertamenti nei confronti del LUTUMBA nel corso dei quali provvedeva al sequestro di ben tre dispositivi cellulari trovati e alcune schede telefoniche rinvenute nella disponibilità dello stesso.

L'esame della copia dei dati contenuti all'interno del predetto materiale consentiva di acquisire elementi di prova inequivoci dell'adesione ideologica del LUTUMBA alla predetta associazione terroristica. Essi emergevano dalla presenza nel supporto di massa Micro Sd 32 gb Samsung J3 (indicato nell'informativa del 31.12.2016 come mem. A) di un documento in lingua tedesca, ricevuto mediante connessione Bluetooth il 7.11.2016 ed intitolato *Dies ist, was Allah und Seis Gesandter uns versprochen haben.pdf*, "Questo è ciò che Allah e il suo inviato ci hanno promesso". Il testo è composto da 13 pagine e, di seguito, si riportano i passi significativi: "fate scorrere fiumi di loro sangue, rendete le loro città cenere e macerie... (pag 6) Marciate con la benedizione di Allah, poiché questa guerra è la vostra guerra (pag 7): Attaccano le vostre nazioni con la scusa di aggredire lo stato islamico, e non le lasciamo finché non uccidono i vostri mariti e qualche volta prendono prigionieri le vostre mogli e bambini. Non vedete che le città si svuotano di Ahlas-Sunnah e si riempiono delle peggiori creature create da Allah (i Rafidah). Guardate le loro bandiere mentre vi combattono ... vogliono diffondere le immoralità ...collaborando anche militarmente con quelle nazioni del Kufr per combattere l'Islam. Loro sono la testa di ogni catastrofe... Procedete con un attacco dopo l'altro contro di loro... Ricordate il testamento del vostro Profeta: sull'isola degli Arabi non possono esserci due religioni insieme (pag 8) *La Turchia... Prendete l'aiuto di Allah e attaccatela.*" (vedi pagg 7-8 inf. Digos Brindisi del 31.12.2016).

Inoltre, sempre nella citata *mem.A* risultavano acquisiti numerosissimi proclami e immagini attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram (trattasi di 1871 files, distribuiti in immagini (1817), audio (2), video (42) e documenti (2), quasi interamente cancellati e recuperati mediante le procedure di acquisizione bit-stream), diffusamente considerato come uno dei mezzi di comunicazione più sicuro e impenetrabile da possibili intercettazioni. Tra gli stessi numerosi erano quelli che provenivano dalla nota agenzia Ammaq News Agency, organo informativo delle principali operazioni dello Stato Islamico, dal contenuto inequivoco in quanto rappresentanti immagini di guerra, decapitazioni, proclami, comunicati di propaganda dell'I.S. (vedi pag. 6 inf. DIGOS del 31.12.2016 e all. 6 alla predetta informativa immagini da pag. 181 e seguenti).



Le modalità in arrivo di tali messaggi attraverso la piattaforma *Telegram*, e non mediante una mera navigazione in rete, unite alla sistematica cancellazione degli stessi dati, era indicativa di come LUTUMBA fosse consenziente alla loro acquisizione e consapevole della valenza degli stessi.

Quanto innanzi evidenziato, in ordine alla condivisione ideologica da parte del LUTUMBA dei programmi criminali e terroristici dell'I.S., costituisce, per l'ampiezza e per le modalità, indice di una messa a disposizione dello stesso LUTUMBA, e del suo sodale AMRI Soufiane, verso l'organizzazione terroristica. Inoltre, consente di colorare di una valenza probatoria ben precisa, una serie di attività attribuibili al LUTUMBA e all'AMRI Soufiane che vengono in tal modo a costituire segno in equivoco dell'appartenenza degli stessi alla predetta organizzazione terroristica, stante la loro concreta messa a disposizione delle proprie persone in favore della predetta organizzazione per compiere attentati terroristici durante i quali potersi immolare, unitamente ai loro correi, e comunque per raggiungere le zone di occupazione dell'I.S. e ivi combattere a difesa dello stato del Califfo, contro gli infedeli.


Ulteriore significativo elemento dell'avvenuta messa a disposizione e, quindi, della partecipazione all'organizzazione, era costituito dal fatto che – prima di intraprendere il viaggio interrotto ad Ancona, e probabilmente diretto a compiere un attentato a Istanbul, e comunque a raggiungere i territori del Califfato, – il LUTUMBA aveva cercato una sposa di stretta osservazione dei costumi e della religione islamica (*messaggio n. 1, 2 del 1.12.2016 allegato 6 inf. 31 dicembre 2016 DIGOS Brindisi*) e di estinguere i propri debiti (*messaggio n.21, 22, 27 allegato 6 inf. 31 dicembre 2016 DIGOS Brindisi*). Inoltre, sempre il LUTUMBA si era preoccupato di acquisire i crediti per il paradiso attraverso gli “*hasanat*”, anche raccogliendo fondi per il luogo di culto situato nei pressi della sua abitazione, ovvero la “*Masjid At Tawabah*”, sita in Perlenger Strass 14 a Berlino.

Tale raccolta fondi era stata sollecitata da Soufiane AMRI con il seguente messaggio “*la pace sia con voi e la compassione e la benedizione cari fratelli: la “moschea at tawbah” (Perleberger str.14, 10559 Berlino) ha bisogno del vostro aiuto se voi con il permesso di Allah volete guadagnarvi hasanat (crediti presso Allah), manca quasi tutto l'affitto per questo mese e il mese ora sta per finire a chi interessa se la moschea questo mese può pagare l'affitto e non deve essere sfrattata può contattarmi chi vuole avere un conto bancario per donare me lo deve dire la benedizione di Allah sia con voi*” (*messaggio nr 3 dell'allegato 6 dell'inf. DIGOS Brindisi del 31.12.2016*).

Ciò induce a ritenere, peraltro, che l'AMRI fosse un personaggio di spicco all'interno della comunità islamica che si radunava intorno alla predetta moschea.

Proprio al fine di raccogliere la somma mancante, dai messaggi registrati sul cellulare Mobistel del LUTUMBA, e precisamente sulla piattaforma Whatsapp, era possibile accertare la messa in vendita di alcuni ventilatori su ebay per pagare l'affitto della moschea (*messaggi n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 allegato n. 6 inf. DIGOS Brindisi del 31.12.2016*).

Comunque, la disponibilità economica da parte del gruppo di appartenenza alle chat è comprovata dall'interscambio di carte di credito elettroniche tra i diversi partecipati (*allegato 6, messaggio n.113, 114, 115, 116*) e dalla vendita o alienazione di beni personali (*v. messaggio n. 11, 12, 21, 22*). Significativamente a tal proposito è da segnalare che il LUTUMBA metteva in vendita a suo nome, sulla piattaforma e-commerce “E-Bay”, un'abitazione situata a Berlino, nel quartiere



Tiergarten, diversa dalla propria residenza ufficiale in Berlino via Perlenger, 65, asseritamente per un lungo periodo di assenza della città (*allegato 8 inf. DIGOS del 31.12.2017*).

Il 2.12.2016 alle ore 23:47:42 il LUTUMBA riceveva, durante il viaggio da Berlino a Roma, un significativo messaggio da parte di tal Shamodin a dimostrazione della finalità de medesimo: **“Possa Allah proteggerti e rafforzare il tuo amore verso di lui e fartelo amare più di ogni altra cosa. Voglia darti il paradiso e farci essere vicini in paradiso. Voglia perdonare i tuoi peccati. Amin Amin Amin. Io amo A. A. e te per volontà sua fratello mio”** (*messaggio nr 182 all.6 inf. DIGOS del 31.12.2016*).

La figura del LUTUMBA non era però quella di un semplice combattente che si reca nella terra dell’I.S. e/o si rende disponibile ad un martirio.

Dalle acquisizioni fatte emergeva che lo stesso era componente della organizzazione terroristica, svolgendo funzioni di collegamento, di un gruppo che, simultaneamente ad altro gruppo, seppur seguendo rotte diverse – una balcanica e l’altra italo-greca – si dirigeva verso Istanbul e poi al confine con l’I.S. (*vedi messaggi nr. 201 e 2014 all. 6 inf. DIGOS del 31.12.2016*).

Proprio le modalità con cui il LUTUMBA comunicava con le persone che partecipavano ai due gruppi erano ampiamente dimostrative della volontà dello stesso e degli altri di non voler lasciare tracce dell’effettuazione e delle motivazioni del viaggio.


Ed invero, dall’ingresso in Italia del LUTUMBA e dell’AMRI Soufiane, il primo ha utilizzato un nuovo dispositivo cellulare denominato, nell’informativa della DIGOS del 31.07.2016, come *disp B*. e identificato nel SAMSUNG SM J320F mentre, sino ad allora, aveva utilizzato il *disp. A* ovvero il MOBISTEL modello Cyrus E5 (*vedi pag. 10 inf. DIGOS del 31.12.2016*).

Ma non solo, il LUTUMBA, presente nella messaggistica di cui al *disp. A* con l’alias di “Musa” diventa nel *disp.B* “Peter Luti”. Soufiane AMRI è genericamente identificato nel *disp. B* come “Peter”, ed il soggetto che si assume già presente nel territorio turco, ad Istanbul, assume a sua volta il diverso nome di “Peter Arbeit” (*da Hans Arbeit in disp. A*).

Tutti i dispositivi, all’ingresso nel territorio nazionale, sfruttano, in massima parte, hotspot wi-fi gratuiti, cioè ad accesso libero, posti a disposizione dai diversi vettori impiegati negli spostamenti durante il tragitto, ovvero presenti nelle strutture ricettive rispettivamente in Roma ed Ancona.

La predisposizione del viaggio, decisa e curata in ogni dettaglio dal LUTUMBA Nkanga, (*alias Musa in disp. A e Peter Luti in disp. B*), compresi anche i partecipanti, viene accompagnata dalla distribuzione di in equivoci dettagli trasferiti ad Hans Harbeit (*poi Peter Arbeit in disp. B*), relativi all’identità di Husein, quest’ultimo identificabile nel coinquilino del LUTUMBA, ovvero HUSAIN Saed Husein. Tali dati, e soprattutto l’immagine di Husein, venivano trasmessi da LUTUMBA all’Harbeit per consentire a quest’ultimo la predisposizione di documenti falsi da completare proprio con i dati identificativi e l’immagine di HUSAN Saed Husein tanto che l’Hans Arbeit scriveva: **“E manda foto così mi posso preparare per assomigliargli hehe”** (*messaggi n. 151, 155, 157, 158, 160 allegato 6 inf. DIGOS del 31.12.2016*).

I contenuti delle comunicazioni via chat intercorse con l’attivazione del secondo dispositivo cellulare (*disp. B*) sono esemplificative della ferma volontà degli appartenenti ai gruppi di adottare condotte dissimulanti ogni appartenenza al radicalismo islamico, evitando indumenti come il *quamees*, turbanti e barbe al volto, allo scopo di confondersi con i costumi occidentali. Di uno dei gruppi, in Serbia, risulterà fermato e bloccato uno dei membri (fratello), sicché nelle direttive viene ordinato di dire di non conoscerlo, o in alternativa di averlo portato al seguito in cambio del corrispettivo in denaro, vengono scambiate inoltre raccomandazioni finalizzate a porre una



particolare attenzione per evitare di essere pedinati dalle Forze dell'Ordine (*da pag. 144 a pag. 163 dell'all. 5 dell'inf. DIGOS Brindisi del 31.07.2016*).

Dalla lettura dei dati e dei tracciati corrispondenti alle singole chat, non è stato possibile individuare gli interlocutori, poiché adottate, nel caso di specie numerose precauzioni: tipica, a tal proposito, è l'*identificazione di più interlocutori con una medesima utenza*, in questo caso attribuita a Steven 2. Tale schema, non inedito con i sistemi di posta elettronica e gli ambienti terroristici e dell'eversione (è sufficiente distribuire a più soggetti le stesse credenziali di accesso e simulare conversazioni con lo stesso account), è replicato nella presente circostanza con la piattaforma *Viber*, utilizzata per tutte le chat richiamate (*vedi pag. 22 inf. DIGOS del 31.12.2016*).

Particolari e intensi contatti vi erano poi tra **LUTUMBA** e **EMRA Abi**, identificato poi in Emra CIVILEK, presente nel gruppo con un ruolo di rilievo, ricavato dall'esame complessivo dei messaggi ad egli attribuiti (*nel disp. A. complessivamente risultano 34 chiamate in fonìa voce, attraverso la piattaforma Whatsapp e più di 350 chat sempre con la medesima piattaforma digitale*).

L'**EMRA**, o meglio il Civilek, secondo quanto comunicato da fonti investigative tedesche, risultava essere in contatto con **AMRI Anis**, l'attentatore del mercatino di Berlino (*vedi all.7 inf. DIGOS del 31.12.2016*) e ciò induceva a ritenere la presenza di un **collegamento**, seppur in via di approfondimento, tra l'**AMRI Anis**, il **LUTUMBA Nkanga**, l'**AMRI Soufiane** – come in precedenza detto pure legato ad Anis – e **EMRA Abi** tutti soggetti peraltro gravitanti in Berlino, in luoghi poco distanti tra loro come la Perleberger Strasse nr. 14 (la moschea frequentata da Soufiane e LUTUMBA) Perleberger Strasse nr. 65 (luogo di residenza di LUTUMBA), Fussilet 33 (luogo di culto ove è stata rilevata la presenza di MARI Anis prima e dopo l'attentato), Freinwalder Strasse nr. 30 (domicilio di AMRI Anis), Am Norhafen (luogo del giuramento di AMRI Anis) (*vedi rappresentazioni grafiche da Google Maps da pag. 39 a pag. 44 inf. DIGOS Brindisi del 31.12.2016*).

Nelle chat acquisite dal materiale nella disponibilità di LUTUMBA Nkanga particolare rilevanza poi assumeva la persona, da identificare, indicata come **Hans Harbeit** (poi Peter Arbeit in disp. B).


Questi era, infatti, la persona localizzata nella località AY Yildiz, così come desumibile dalla scheda telefonica in possesso dal LUTUMBA e sottoposta a sequestro il 24 Dicembre, Sc.B, (in Roaming) con server provider (linea dati) "AY Yildiz", quest'ultimo agganciato in data 29/11/2016 (*allegato 6, messaggio 180*).

Da lui il LUTUMBA e gli altri si dovevano recare, sfidando, pur essendo soggetti segnalati, la particolare situazione politica presente in Turchia e fornendogli, il LUTUMBA, materiale per realizzare **documenti falsi a lui destinati**, sintomo inequivoco delle sue difficoltà a circolare.

Inquietante era poi la comunicazione contenuta nel messaggio n. 180, registrato sul disp.A, già in data precedente al viaggio in Italia da parte del LUTUMA.

In tale comunicazione lo stesso LUTUMBA segnalava all'Hans Harbeit un punto specifico di Istanbul aggiungendo "**Akhi (caro), come si guarda (vede) da AY Yildiz?**" inducendo a ritenere l'imminenza di un'operazione in (Turchia) ove verosimilmente i gruppi (due) erano diretti.

Peraltro, proprio la Turchia, nel manifesto ideologico programmatico indicato a pag. 7 e 8 dell'inf. DIGOS del 31.12.2016, veniva indicata come luogo ove condurre gli attacchi. La stessa Turchia, negli ultimi tempi, era stata oggetto di numerosi **attacchi terroristici, come quelli avvenuti:**




1. il **4 novembre 2016** nella città di **Diyarbakir**, la più popolosa città curda;
2. il **24 novembre 2016** nel parcheggio dell'ufficio del governatore della provincia meridionale, a un centinaio di chilometri dalla frontiera turca;
3. il **17 dicembre 2016** contro un autobus vicino la fermata dell'università di **Erciyes**, nella provincia di **Kayseri**;
4. il **19 dicembre 2016**, con l'uccisione dell'ambasciatore della Russia in Turchia, **Andrej Karlov**;
5. il **31 dicembre 2016**, allorquando un uomo armato aveva fatto irruzione nella **discoteca Reina di Istanbul**, esplodendo indiscriminatamente colpi di fucile mitragliatore all'indirizzo degli avventori e provocando ben **39 morti e numerosi feriti**.

E che la Turchia fosse la destinazione finale del LUTUMBA è facile desumerlo dai contatti registrati su uno dei cellulari, da parte del LUTUMBA, verosimilmente occultato al proprio ingresso del C.I.E., e che avevano ad oggetto spostamenti presso l'Aeroporto di Istanbul "Sabiha Gökçen", invitati da Peter Arbeit (alias "*Hans Arbeit*"), scambiati in data 15 dicembre 2016, cioè durante il periodo di soggiorno nella struttura di identificazione da parte del LUTUMBA (vedi pag. 5 Inf. DIGOS Brindisi del 31.12.2016).


In sede di interrogatorio, all'udienza di convalida del fermo, LUTUMBA Nkanga si avvaleva della facoltà di non rispondere, così da non fornire alcun elemento a propria discolpa.

Affermava quindi il GIP: "**sussistono a carico di LUTUMBA Nkanga gravi indizi di colpevolezza** in ordine al reato associativo oggetto d'addebito cautelare, ove si badi che:

- a. l'addebito cautelare è pienamente supportato dall'informativa di reato della D.I.G.O.S. della Questura di Brindisi e degli allegati atti di p.g. già citati e posti a sostegno del decreto di fermo del P.M., in cui sono documentate le circostanze di fatto contestate;
- b. i **gravi indizi di colpevolezza** in ordine ai fatti-reato sopra indicati sono desumibili inequivocabilmente dai cennati risultati delle analisi dei contenuti dei dispositivi elettronici sequestrati e, in particolare, dalla messaggistica scambiata sulle piattaforme di comunicazione *Facebook, Whatsapp, Viber e Telegram*, nonché dall'ampia corrispondenza intercorsa tra il **Lutumba Nkanga** e **almeno 11 soggetti**, tra i quali anche il **Soufiane Amri**, che si assumono sodali ad un'unica struttura associativa avente come caratteristica il marcato radicalismo religioso, di matrice islamico-salafita, connotato dall'adesione al proclamato stato islamico, con il preciso obiettivo di eseguire azioni terroristiche, promosse dagli incitamenti e dagli inequivoci manifesti ideologici rilevati all'interno delle memorie e dei dispositivi;
- c. molti dei numerosissimi files e documenti acquisiti da **LUTUMBA Nkanga** attraverso la piattaforma di messaggistica **Telegram** [*trattasi di 1871 files, distribuiti in immagini (1817), audio (2), video (42) e documenti (2), quasi interamente cancellati e recuperati mediante le procedure di acquisizione bit-stream*] provengono dalla nota agenzia **Amaq News Agency** (organo informativo delle principali operazioni dello Stato Islamico) ed hanno contenuto inequivoco in quanto rappresentanti **immagini di guerra, decapitazioni, proclami, comunicati e propaganda dell'I.S.** (vedi pag. 8 inf. DIGOS del 31.12.2016 e all. 6 alla predetta informativa immagini da pag. 181 e seguenti);
- d. l'acclarata condivisione ideologica da parte del LUTUMBA dei programmi criminali e terroristici dell'I.S. costituisce, per l'ampiezza e le modalità, l'indice di una "*messa a*



- disposizione*” dello stesso LUTUMBA e del suo sodale AMRI Soufiane verso l’organizzazione terroristica;
- e. all’esito dell’esame della vastissima gamma di comunicazioni, intercorse in un ristretto spazio temporale, racchiuso tra il 14.11.2016 ed il 5.12.2016, complessivamente valutata, nei distinti dispositivi in almeno 2.100 messaggi (*di cui n. 2033 nel dis.A, n.74 nel dis.B, presenti solo dal 3.12.2016, al 5.12.2016 e soli 4 nel dis.C*), **Lutumba Nkanga** appare indiscutibilmente come figura centrale e leader del gruppo (composto da almeno 11 soggetti), in grado di distribuire direttive precise, nonché organizzare il percorso nel territorio nazionale, con lo scopo di raggiungere la Turchia per il compimento di azioni terroristiche suicide, con il sacrificio diretto dello stesso Lutumba Nkanga, nonché di altri membri del gruppo;
- f. **il preminente ruolo di Lutumba Nkanga** si desume agevolmente dall’attenta lettura della messaggistica (chat) ricostruita nei tre dispositivi telefonici (disp.A, disp.B e disp.C, in parte associati a mem.A), utilizzati prevalentemente con piattaforme digitali “WhatsApp”, nell’individuazione del Lutumba Nkanga e Soufiane Amri nella città di Ancona [si pensi all’ingente numero di messaggi intercorsi tra LUTUMBA e EMRA Abi (oltre 350 su dispositivo indicato come “disp.A”) e dalla circostanza che lo stesso EMRA Abi viene indicato, con nota del 28.12.2016 della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, quale contatto dell’utenza whatsapp dello stesso AMRI; aggiungasi che, come attestato da fonti di intelligence, AMRI Soufiane è sulla lista dei contatti del profilo facebook dello stesso **AMRI Anis** (da quest’ultimo cancellato qualche giorno dopo l’attentato di Berlino assai probabilmente per impedire la ricostruzione dei contatti e della rete di riferimento e di sostegno) e che l’estrema vicinanza geografica dei luoghi di residenza e di frequentazione di **LUTUMBA e di AMRI Anis** fanno supporre la conoscenza tra i due];
- g. gli acclarati contatti tra il gruppo di appartenenza del **LUTUMBA e del AMRI Soufiane** con il noto attentatore berlinese **AMRI Anis**, avvantaggiati anche da un’evidente vicinanza geografica dei luoghi di dimora e frequentazione dei predetti, appaiono indicativi del fatto che LUTUMBA e AMRI Soufiane (entrambi già segnalati dalle Autorità tedesche, il primo, come islamista radicalizzato di ispirazione salafita ed, il secondo, islamista radicale pericoloso per la sicurezza dello Stato), avrebbero intrapreso un percorso interiore finalizzato alla *jihad* individuale, che avrebbe potuto portare i predetti o ad effettuare azioni da “foreign fighters” in Siria oppure anche a valutare il compimento di azioni suicide da attuarsi, verosimilmente, in territorio turco;
- h. le contestate attività attribuibili al LUTUMBA e all’AMRI Soufiane costituiscono indice rivelatore dell’appartenenza degli stessi alla predetta organizzazione terroristica, stante la loro concreta “*messa a disposizione*” in favore della famigerata organizzazione, per compiere attentati terroristici durante i quali potersi immolare, unitamente ai loro correi, e, comunque, per raggiungere le zone di occupazione del I.S. e ivi combattere, a difesa dello stato del Califfo, contro gli infedeli;
- i. la figura del LUTUMBA non è però quella di un semplice combattente che si reca nelle terre dell’I.S. e/o si rende disponibile ad un martirio ma di un componente dell’organizzazione terroristica, avente funzioni di “ufficiale di collegamento” tra un gruppo che dalla Germania ed attraverso l’Italia e la Grecia muove verso Istanbul per poi



dirigersi al confine con l'I.S., mantenendo i contatti con altro gruppo che, attraverso la diversa direttrice balcanica, alla stessa meta e lo stesso obiettivo terroristico.

Le successive indagini, si sono avvalse anche dei risultati di due rogatorie in atti ed hanno evidenziato esattamente chi fossero il LUTUMBA Nkanga e l'AMRI Soufiane ed il legame tra di loro e con CIVILEK Emrah, KORKMAZ Resul, HERMANN Feysel Ercek e SAED HUSEIN Husan (che a volte utilizzava il documento del fratello Jagar) componenti del gruppo che, come loro, il 4.12.2016 lasciava il territorio tedesco e, a bordo di un'Audi A6 tg B-YS772 tentava di raggiungere la Turchia o comunque le zone occupate dall'I.S. ove i componenti del predetto gruppo venivano controllati a Bajakovo/Croazia. Proprio a seguito di tale controllo KORKMAZ Resul, su cui gravava un ordine di non allontanarsi dal territorio tedesco veniva rispedito in Germania mentre gli altri tre proseguivano il loro viaggio interrotto poi spontaneamente da CIVILEK Emrah ed HERMANN Feysel Ercek che tornavano indietro e rientravano in Germania il 9.12.2016 mentre Hussein SAED HUSAN proseguiva e raggiungeva effettivamente i territori dell'Islamic State ove partecipava ai combattimenti (*vedi esiti rogatoria Procura Berlino e in particolare atti dai quali è stato emesso mandato di arresto nei confronti di CIVILEK, KORKMAZ, HERMANN e AMRI Soufiane in data 31.01.2017*).

Il LUTUMBA poi, conviveva con SAED HUSEIN Husan, la moglie ed il figlio di quest'ultimo in Berlino, in un appartamento in Perleberger Strasse nr 65 oggetto di perquisizione da parte della Polizia Tedesca su segnalazione della Autorità Italiana.

Rilevanti sono risultati gli esiti delle intercettazioni trasmesse dalla Repubblica Federale Tedesca.

In primo luogo una intercettazione tra SELVINAZ KORKMAZ, madre di Resul e tale Gluten non meglio identificata il 24.01.2017 alle ore 13:25 consentiva di accertare che KORKMAZ Resul e CIVILEK Emrah avevano fatto ritorno dal loro viaggio avendo appreso delle difficili condizioni di vita nell'Islamic State.


Il 25.01.2017, alle ore 19:22, il padre di HERMANN Feysel si lamentava del figlio, parlando con tal Al An descrivendolo come una persona aggressiva e imprevedibile che difficilmente avrebbe sopportato le pressioni della Polizia tanto che preferiva fosse rimasto in carcere ancora per un anno.

Il 29.01.2017 alle ore 23:56 vi era una conversazione tra AMRI Soufiane e CIVILEK Emrah dalla cui lettura le Autorità Tedesche a causa dei riferimenti fatti ad un digiuno, evidentemente purificatore, da parte del CIVILEK, nonché al desiderio di martirio da parte dello stesso ritenevano che lo stesso fosse prossimo all'esecuzione di un attentato.

Dopo l'arresto disposto dalle Autorità Tedesche venivano infine intercettate alcune conversazioni in cui emergeva che Sensetin EROL, persona in contatto con il LUTUMBA era tornato in Germania e che lì si stava interessando alle vicende della moschea e dei suoi amici arrestati, ivi compreso il LUTUMBA.

In definitiva le indagini svolte, anche attraverso commissione rogatoria presso la Procura di Berlino, consentivano di accertare che tutte le predette persone frequentavano la cd moschea di Moabit ovvero la Masjid At Tawbah sita in Perleberger 14, Fussilet 33, al pari di AMRI Anis, autore materiale dell'attentato a Berlino del 19.12.2016.

I dirigenti di tale moschea, ovvero Ismet DOGAN, Emin FLIZ e Gahzimuharad KANO sono stati tutti tratti in arresto in Germania (*vedi esiti della rogatoria dalla Germania*).



Moabit è anche il luogo frequentato dal predicatore Denis Mamadou Gerhard CUSPERT, noto come rapper con il nome di Deso Dogg ed il nome di guerra Abu Talha Al Almani o Abu Talha in tedesco famoso per un suo video in cui con una testa in mano predicava che in Francia erano avvenuti i fatti mentre in Germania i dormienti aspettavano (*vedi pag. 6 in. 19.01.2017 DIGOS Brindisi*).

Al CUSPERT come pure a Pierre VOGEL o VOUGEL detto Peter si ispirava ad AMRI Soufiane da tempo già radicalizzato come emergeva chiaramente dalla foto nr 1 tratta proprio dal blog di Pierre VOUGEL (*pag. 7 dell'informativa DIGOS del 19.01.2017*) sin dall'anno 2014.

L'AMRI Soufiane era presente nella piattaforma social con l'alias di Abu Shar® e Blad(i) Haji.

Proprio in uno dei suoi blog attribuito al profilo facebook Blad Hajj l'AMRI Soufiane appariva in video dicendo: “ *Continuerò finché non mi sparano. Non tacerò finché non mi uccidono. Continuerò finché questa testa non sarà decapitata, perché non taccio. Quelli che partecipano in Iran, a Sham a Fedestin vengono chiamati terroristi. Ma non siamo terroristi. Siamo musulmani e Allah ci ha onorato con l'Islam Allah Subhanallah dice nel Corano e i fedeli sono fratelli e per questo ci siamo riuniti perché non ci integreremo mai in questa società*”.


Proprio a seguito di tali esternazioni all'AMRI Soufiane veniva ritirato il passaporto in data 29.09.2014 (*vedi pag. inf. DIGOS del 19.01.2017*).

AMRI Soufiane poi, in epoca più recente, provvedeva ad alimentare i propri profili social partecipando, nel 2016, alle iniziative di sostegno in favore dello sceicco Umar Aburrahman venendo così coinvolto nelle indagini collegato all'arresto di ABU Waala, avvenuto in data 9.11.2016 con l'accusa, prevista dal codice tedesco, di far parte di un'associazione terroristica (*vedi pag. 7, 8, 9 dell'informativa DIGOS del 19.01.2017*).

Infatti, il successivo 15.11.2018, venivano eseguite in Germania una serie di perquisizioni nell'ambito di un'operazione contro la “*Die Wahre Religion*”, “La vera religione”, capeggiata da Ibrahim Abou NAGE, che, da quel momento, veniva dichiarata fuorilegge. Associati a tale gruppo vi erano, peraltro, il predetto Pierre VOGEL (Abu Hanza) e Sven LAU (Abu Adam) che, nel 2014, a Wuppertal, presidiava alcuni quartieri mediante una sorta di polizia islamica la “Sharia Police”. Una perquisizione veniva eseguita in quel giorno anche presso l'abitazione di AMRI Soufiane e lo stesso, dal suo blog, scriveva, in esito alla perquisizione: “*i miei cellulari sono tutti via e chi mi ha su whatsapp mi deve bloccare immediatamente*” (*vedi pag. 9 dell'informativa DIGOS del 19.01.2017*). Anche con il LUTUMBA, a seguito della perquisizione subita il 15.11.2016, l'AMRI Soufiane cambiava la propria utenza di contatto e comunque le modalità di identificazione (*pag. 9 dell'informativa DIGOS del 19.01.2017*).

Peraltro, vi è prova di un coinvolgimento dello stesso LUTUMBA nel progetto LIES e quindi nel gruppo della cd “La Vera Religione”, nonché dei rapporti tra Nkanga LUTUMBA e SAED Husein, comunque risalenti nel tempo atteso che nel dispositivo sequestrato a Nkanga LUTUMBA vi erano nr 3 foto ritraenti lo stesso nel mentre partecipava ad una manifestazione, unitamente al SAED, in favore del progetto LIES di distribuzione del Corano in forma radicale, ovvero in quel progetto promosso dallo stato VOGEL e da ABU Waala (*vedi pag. 11, 12 dell'informativa del 19.01.2017*).

Significativa poi era la circostanza che, nel corso della perquisizione eseguita nei confronti del LUTUMBA, veniva rinvenuto un foglietto con l'indicazione del numero telefonico 015772899886, nonché l'annotazione Emrah, cui faceva seguito una cancellazione sotto la quale era



possibile vedere lo scritto "CIVELEK" cui seguiva, Taxi GmbH, l'indirizzo e la data del 1.04.2016 (vedi informativa DIGOS del 19.01.2017 da pag. 18 a pag. 22). Non era una annotazione priva di significato poiché ben 42 volte vi era stato un contatto, rilevato dai tabulati telefonici tra le utenze in uso a CIVELEK Emrah e quelle in uso a LUTUMBA tra il 7.12.2016 e il 23.12.2016 ovvero in epoca successiva all'identificazione ed espulsione dello stesso LUTUMBA.

Peraltro, contatti venivano rilevati anche tra AMRI Soufiane e CIVELEK Emrah sulle piattaforme internet mentre l'utenza del CIVELEK risultava inserita anche nella rubrica telefonica rinvenuta addosso ad AMRI Anis al momento dell'uccisione dello stesso nel corso del conflitto a fuoco (vedi pag. 18, 19 dell'informativa dle 19.01.2017).


Tanto evidenziato in fatto è da osservare come particolarmente significativo sia quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n°50189 del 13.07.017, secondo la quale <<configura il reato di partecipazione ad una associazione con finalità terroristiche la condotta di chi, attraverso una cellula operativa ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa jihadista, aderisce all'associazione rendendosi completamente disponibile e pronto a compiere attentati nel territorio italiano ed estero, mediante condotte di addestramento ed auto addestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza>>, nonché con le altre seguenti pronunzie che, al di là dell'evidenza fattuale dell'ipotesi precedente, servono a tracciare la sottile linea di confine tra la libertà di manifestazione anche collettiva, di una ideologia, in forma legittima, o eventualmente riconducibile al reato di apologia di cui all'art. 414, co. 4, c.p., e la partecipazione ad una associazione con finalità terroristica, a prescindere o prima della commissione dei reati fine, in presenza di una struttura organizzativa rudimentale, flessibile e a volte del tutto spontanea, rispetto al collegamento con esponenti dell'Isis o di altre organizzazioni terroristiche internazionali.

L'organizzazione terroristica transnazionale va pensata più che come una struttura statica, come una "rete", in grado di mettere in relazione persone assimilate da un comune progetto politico – criminale, che funge da catalizzatore dell'affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (cfr. Cass. Sez. V n. 31389/2008).

Di fatto, per partecipare e rafforzare una siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta "a disposizione" della rete per attuare il disegno terroristico, o che, più semplicemente, segnali ad essa i propri progetti criminosi affinché questa li possa "rivendicare".

Il che non significa, evidentemente, che la prova della partecipazione all'organizzazione terroristica possa essere desunta dalla sola adesione psicologica o ideologica all'integralismo e al fondamentalismo islamico. Semplicemente, per valutare tale partecipazione, occorre adottare criteri adeguati alla stessa identità dell'associazione terroristica, e la struttura "a rete" implica che ciascun partecipante non debba necessariamente essere in contatto col nucleo centrale dell'organizzazione, essendo sufficiente il collegamento con un singolo "nodo" o anello della rete stessa.

Invero, la legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione – comunque essa avvenga – alle associazioni criminali, e sono queste ultime che, a seconda di come organizzano la propria azione, stabiliscono come, ed in che cosa, detta partecipazione si deve declinare. E quindi, poiché la strategia terroristica islamica risulta ormai per lo più improntata all'agire individuale, senza che sia necessaria una particolare organizzazione di mezzi e di uomini, e dal momento che il fine unico perseguito è quello di creare il terrore mietendo vittime con diverse singole azioni organizzate e realizzate in brevi lassi temporali, sarebbe fuorviante e scorretto ragionare con le categorie pensate per le "comuni" associazioni per delinquere.



Per quanto riguarda l'I.S., in particolare, non sono necessari particolari riti di iniziazione e non occorrono "selezioni all'entrata" – giacché tutti i veri musulmani devono, secondo il Califfato, riconoscersi nell'I.S., non servono piani d'azione sofisticati che garantiscono l'impunità, dal momento che i terroristi vanno incontro alla "gloria" del martirio, e non serve mantenere la segretezza dell'organizzazione, la quale ha interesse a rivendicare ogni condotta terroristica. "L'organizzazione" dell'associazione ed i contatti tra gli associati sono dunque spesso ridotti all'osso, e già questo minimum permette di ravvisare una vera e propria partecipazione terroristica.

A tal proposito, la giurisprudenza ha correttamente rilevato che "diversi sono i modelli di aggregazione e operatività tra sodali che possono integrare quel minimo organizzativo, indispensabile perché il reato associativo possa parlarsi. L'esperienza di questi anni ha infatti posto gli inquirenti e i giudicanti, specie per quel che riguarda le *societas* di matrice islamica, di fronte a strutture "cellulari", caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizione dunque di operare anche contemporaneamente in più Stati ovvero anche in tempi diversi e con contatti /fisici, telefonici o comunque a distanza) tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità" (cfr. Cass Sez. V n° 31389/2008).


La fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 bis c.p. deve ritenersi integrata anche con riferimento a chi realizzi "condotte di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda ... all'arruolamento ... ossia a tutte quelle attività funzionali all'azione terroristica".

Per l'integrazione di tale reato non è necessario che il gruppo ponga in essere tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dell'adesione all'associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, purché apprezzabili sulla base di dati concreti e non di mere supposizioni (Cass. Sez. VI 46308/2012).

Né, evidentemente, può rilevare che i vari adepti non riescano ad attuare la jihad. Trattasi, infatti, di reato di pericolo presunto, per la cui integrazione, in giurisprudenza, è richiesta solo l'esistenza di un'associazione avente un programma di atti di violenza con finalità di terrorismo, con struttura idonea al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita, senza tuttavia la necessità che l'atto di violenza sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione del programma (Cass. Sez. VI 46308/2012).

Va peraltro sempre sottolineato che a questa anticipazione della soglia di punibilità rimangono estranee le manifestazioni di un'adesione meramente ideologica; rileva la Corte di legittimità che "l'associazione con finalità di terrorismo ... è fattispecie delittuosa di pericolo presunto diretta ad apprestare tutela contro uno specifico programma di violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono proponendosi il compito di realizzare atti di violenza con finalità di versione dell'ordine democratico, intendendosi, peraltro, programma l'insieme di propositi concreti e attuali di violenze e non posizioni meramente ideologiche che, di per sé, ricevono tutela proprio dall'ordinamento democratico e pluralistico che contrastano" (Cass. Sez. I, n. 30824/2012).

Così sono stati ritenuti elementi concreti denotanti la partecipazione ad un'associazione terroristica, oltre che le attività sopra indicate, anche quei "propositi eversivi degli aderenti espressi con reiterate manifestazioni di disponibilità a partire per "fare Jihad" e con la ricerca di un contatto operativo che consentire loro di tradurre in pratica i propositi di morte" (cfr. Cass. Sez. VI n. 46308/2012).



Il delitto associativo previsto dall'art. 270 bis c.p. va ricondotto nell'ambito dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi, volta a realizzare un programma di violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente" (Cass. Sez. I, n. 34989/2010).

La consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere rivolte al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione" (Cass. Sez. I, n. 34989/2010).

Se dunque l'associazione con finalità di terrorismo si palesa in modo assai nuovo e meno tangibile per ciò che concerne la struttura operativa, soprattutto se concepita secondo i canoni desumibili dalle esperienze passate collegate allo studio delle associazioni per delinquere di tipo "classico", per converso la condotta dell'associato deve palesare la "peculiare finalità terroristica" e ciò, in sostanza, fa sì che l'indagine sulla sussistenza o meno dell'associazione con finalità di terrorismo comporti un percepibile spostamento del baricentro valutativo verso la componente psichica del delitto (cfr. Corte di Assise d'Appello di Milano, Sez. II, sentenza n. 4011 del 10 maggio 2011).


All'attenzione verso tali nuove forme di fenomenologia della criminalità terroristica internazionale ed alla volontà di coprirne la rilevanza penale con gli strumenti normativi esistenti – se applicabili – configurabili secondo lo schema di relazione logico giuridica che lega la fattispecie concreta a quella astratta – ha fatto, peraltro, sempre riscontro una doverosa attenzione della giurisprudenza della Suprema Corte ad evitare torsioni del precetto penale previsto dall'articolo 270 bis codice penale, tenendo sempre presente che, pur configurandosi il delitto con natura di pericolo presunto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto.

Tanto meno tale anticipata tutela può comportare la criminalizzazione di condotte che rimangono confinate sul piano della mera ideazione o adesione psicologica ad una ideologia più violenta ed estrema.

Così, sezione V numero 48001 del 14 luglio 2016 ha ritenuto che, per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigge la realizzazione di attività qualificate da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo o di indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio della causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome.

Di volta in volta, quindi, si sono individuate condotte concrete dalle quali poter desumere i caratteri associativi e di configurabilità del reato di associazione con finalità terroristiche (sezione V, numero 2651 del 2016, con riferimento ad offerta di ospitalità ai "fratelli", a propaganda nei luoghi di culto, a preparazione di documenti falsi).

Il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione e dell'ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto, è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (Cass. Pen., 8 ottobre 2015, n. 2651).




Il reato di cui all'art. 270 bis c.p. è un reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzativa, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. Peraltro, vertendosi appunto in ipotesi di reato di pericolo, non è necessario che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione del programma stesso, per esempio partendo per i territori di guerra (Cass. Pen., 12 luglio 2012, n. 46308).

Esso è integrato dalla condotta di chi, offrendo ospitalità ai "fratelli" ritenuti pericolosi, preparando documenti d'identità falsi e propagandando all'interno dei luoghi di culto la raccolta di fondi per i "mujaheddin" ed i familiari dei cd. "martiri", esprime, in tal modo, il sostegno alle finalità della stessa associazione terroristica ed assicura un concreto intervento in favore degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto "jiadista". (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo svolgimento di tali condotte in via continuativa consente di attribuire all'agente il ruolo di organizzatore). (Cass. Pen., 8 ottobre 2015, n. 2651).

Deve assumersi "terroristica" ogni agevolazione di condotte organizzate, dirette contro la vita o l'incolumità dei civili, in tempo di pace come in tempo di guerra. (Cass. Pen., 22 novembre 2013, n. 2843).

Il concetto di terrorismo, richiamato dall'art. 270 bis c.p., si ricava dall'ordinamento giuridico e, in particolare, dalle norme dello stesso di ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali. Tra queste assumono particolare rilevanza la Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, ratificata con l. n. 7 del 14 gennaio 2003 e da decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, riferita espressamente al tempo di pace. Devono inoltre essere prese in considerazione le quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 dalle norme internazionali recepite in materia si ricavano le caratteristiche essenziali di quelli che sono da qualificare, ai fini dell'art. 270 bis c.p., come atti di terrorismo, e cioè consistenti in qualsiasi atto delittuoso (strage, omicidio, dirottamento di aeromobili, sequestro di ostaggi ecc.) componente un pericolo anche indiretto per la popolazione civile capace di diffondere il terrore e di cagionare un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale; l'atto deve essere compiuto, con una motivazione politica o ideologica, al fine di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a tenere un determinato comportamento o al fine di destabilizzare le strutture politiche fondamentali di un Paese. In caso di conflitto armato o di occupazione militare del territorio di uno Stato da parte degli eserciti di altri Stati, devono essere considerati terroristici solo atti diretti in via esclusiva contro la popolazione civile, e non già gli atti diretti contro obiettivi militari, che pure potrebbero mettere in pericolo la popolazione civile come si ricava dall'art. 2 della convenzione di New York del 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo, ratificata dalla l. 14 gennaio 2003, n. 7, della decisione quadro dell'Ue 2002/475/Gai contro il terrorismo del 13 giugno 2002 e dell'art. 270 sexies c.p. (Corte Ass. Milano, 15 febbraio 2006 n. 64).

Il comma 3 dell'art. 270 bis c.p. estende la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale ma non contiene una elencazione degli atti di natura terroristica, né la indicazione di parametri per definire quando un tale atto debba ritenersi compiuto per finalità di terrorismo; la ricerca della volontà del legislatore deve pertanto essere compiuta in base ai principi di diritto interno e internazionale. (Nella specie, la Corte ha specificato che la definizione della finalità di terrorismo e l'elencazione




degli atti che, se compiuti con detta finalità, possono essere considerati terroristici contenute nelle decisioni quadro del Consiglio Ue sulla lotta contro il terrorismo del 13 giugno 2002, possono essere utilizzate dall'interprete dai fini della configurazione del delitto associativo di cui all'art. 270 bis in quanto idonee a circoscrivere in margini meglio definiti la fattispecie criminosa. (Cass. Pen. 21 giugno 2005, n. 35427).

Atti di violenza con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270 bis c.p., sono tutti quelli idonei ad ingenerare panico nella popolazione, ovvero ad incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano, od ancora dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere timore per scuoterne la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. (Cass. Pen. 21 giugno 2005 n. 35427).

Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi di rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità del terrorismo intenzionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero). (Cass. Pen. 12 luglio 2012, n. 46308).

L'art. 270 bis, comma terzo, c.p., con la legge 18 ottobre 2001 n.374, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, in'istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale. In particolare, tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n. 164, che individua come compiuti "per finalità di terrorismo" gli atti diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione. Detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. (sentenza emessa prima della introduzione dell'art. 270 sexies c.p., inserito dall'art. 15 D.L. 27 luglio 2005 n.144, convertito in legge 31 luglio 2005 n.155). (Cass. Pen., 21 giugno 2005, n.35427).

E ancora, con riferimento all'ISIS: "In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", innesti nella struttura organizzata, cioè




ce esista un contatto operativo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanti non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto delle convenzioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione terroristica)". (Cass. Sez. VI 19.12.2017, n. 14503).

"Configura il reato di partecipazione ad un'associazione con finalità terroristiche la condotta di chi attraverso una "cellula" operativa ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa "jihadista", aderisce all'associazione, rendendosi concretamente disponibile e pronto a compiere attentati sul territorio italiano ed estero, mediante condotte di addestramento ed auto addestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula collegata all'ISIS e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo intenzionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento alla "jihad" violenta dei suoi adepti, nonché della prospettiva di attentati con bombe sul territorio italiano)". (Cass. Sez. V 13.7.2017, n. 50189).

Fatta applicazione di tali principi risulta evidente la responsabilità del Lutumba per il reato come sopra contestatogli di partecipazione all'associazione terroristica ISIS.

Egli infatti:

- unitamente a Amri Sufiane, Civilek Emrah, Korkamz Resul, Hermann Feysel Ercek e Sard Husein Husan, il 4.12.2016, lascia il territorio tedesco per raggiungere la Turchia a bordo di un'Audi A6 targata B-YS-772;
- l'ultimo di essi riesce ad arrivare nell'Islamic State;
- egli è in stretto contatto con Lutumba e Amri Soufiane e abitava assieme al Lutumba in Perleberger Strasse n°65;
- il 31 gennaio 2017, in Germania, viene eseguita una misura cautelare nei confronti di tre dei soggetti sopra indicati per evitare che il Civilek ponga in essere un attentato;
- Lutumba era in contatto, così come il Civilek, con Amri Anis, autore dell'attentato di Berlino;
- a seguito della perquisizione effettuata nei confronti di Amri Soufiane il Lutumba cambia la propria utenza;
- partecipa con Saed Husein al progetto di LIES per la diffusione della vera religione (c. foto in atti);
- possiede un foglietto con l'indicazione del numero telefonico di Emirak Civilek, soggetto pronto ad offrirsi al martirio verso la fine del 2017, e tra le utenze dei due risultano 34 contatti in fonia voce e 350 chat;
- il 7.11.2016 riceve il documento in lingua tedesca avente ad oggetto il discorso contro gli occidentali, nonché numerosissimi proclami e immagini attraverso Telegram e giornalmente notizie attraverso Amaq New Agency, organo informativo dello Stato Islamico;
- dimostra la sua destinazione al martirio ricercando la sposa, estinguendo i propri debiti e acquisendo i crediti per il paradiso attraverso gli hasanat;



- raccoglie fondi per la Moschea (Masjid At Tawbah) mettendo in vendita alcuni ventilatori e un'abitazione sita nel quartiere Tiergarten di Berlino;
- il 2.12.2016 riceve da Semsettin Erol l'augurio di raggiungere presto il paradiso ed essere assieme vicini;
- tiene i contatti (sempre occulti) con i gruppi che, uno attraverso i paesi balcanici e l'altro attraverso la rotta italo greca, devono raggiungere la Turchia e poi i territori dell'I.S. in Siria;
- ciò trasferendo documenti idonei a consentire ai soggetti coinvolti di accedere, anche provvisoriamente, in Turchia;
- cura l'organizzazione del relativo viaggio e l'individuazione dei partecipanti; preoccupandosi di trasferire ad Hans Harbeit dettagli relativi all'identità di Husain Saed Huseine onde consentire al primo la predisposizione di documenti falsi;
- segnala ad Hans Harbeit un punto specifico di Istanbul, aggiungendo "Akhi" (caro), come si vede da Ay Yldiz",
- è diretto in Turchia ricevendo all'uopo indicazioni da Hans (Peter) Arbeit in ordine all'aeroporto Sabihs Gökçen;
- è compagno di abitazione di Husein Saed Husan, l'unico del gruppo partito il 4.12.2016 dalla Germania (tra i quali esso Lutumba) che è riuscito a raggiungere lo stato islamico.

L'imputato, quindi, applicati i criteri di cui agli artt. 133 c.p. e 27 Cost, va condannato alla pena di anni sei di reclusione (pena base: anni nove di reclusione - 1/3 per la scelta del rito), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Egli, inoltre, ai sensi degli artt. 28, 29 e 32 c.p. va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Consegue ex legge la confisca di quanto sequestrato, con distruzione dello sfollagente e del coltello. Ai sensi degli artt. 544, co. 3 e 304 c.p.p. si fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, sospendendo, per il medesimo, i termini di cui all'art. 303 c.p.p.

P.Q.M.

letti gli artt. 442, 533, 535 e segg. c.p.p.

dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli, e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

letti gli artt. 28, 29 e 32 c.p.

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

confisca di quanto in sequestro con distruzione dello sfollagente e del coltello;

letti gli art. 544, co. 3 e 304 c.p.p. fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, con sospensione, per lo stesso tempo, dei termini di cui all'art. 303 c.p.p.

Lecce 27.2.2018

IL FUNZIONARIO QUERELARIO
D.ssa Patrizia MINUTELLI



Il Giudice
BRANCATO




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 26.08.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Patrizia MINUTELLI

Brancato



1966-70